

10.4. LA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON-FINANZIARIO

10.4.1. *L'emanazione della direttiva 2014/95/UE e il recepimento in Italia*

Come in precedenza illustrato, la rendicontazione sociale e ambientale delle imprese rappresenta una tematica ampiamente discussa e dibattuta.

Sia in ambito nazionale che internazionale, a partire dalla fine degli anni '80, la necessità per le imprese di rendicontare in ordine agli effetti che le scelte e le operazioni di gestione generano sulla società e sull'ambiente è stata oggetto di numerosi studi e approfondimenti.

Seppur con un certo ritardo rispetto all'evoluzione della dottrina e della prassi aziendale, negli ultimi anni la rendicontazione sociale e ambientale è stata oggetto di attenzione anche in ambito comunitario. In particolare, con la Comunicazione del 13 aprile 2011, la Commissione Europea ha evidenziato la necessità di garantire il perseguimento di obiettivi di interesse generale, di sviluppo sociale, etico ed ambientale attraverso un intervento legislativo volto al miglioramento della qualità, della trasparenza e della comparabilità delle informazioni sociali e ambientali rendicontate dalle imprese di tutti i settori, operanti negli Stati membri¹⁹.

L'indirizzo della Commissione Europea, ribadito nella Comunicazione del 25 ottobre 2011²⁰, e fatto proprio dal Parlamento Europeo con le Risoluzioni del 6 febbraio 2013²¹, ha condotto all'emanazione della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, "recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non-finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni".

Sotto il profilo terminologico, come evidenziato²², il termine "non-finanziario" è da intendersi come una versione "prudenziale" di ciò che potrebbe altrimenti essere definito "sociale" o "di sostenibilità", il cui utilizzo avrebbe tuttavia reso necessarie numerose precisazioni, nonché il rischio di equivoci²³.

¹⁹ Commissione Europea, "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'", COM(2011)206 def., del 13 aprile 2011.

²⁰ Commissione Europea, "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", COM(2011)681 def., del 25 ottobre 2011.

²¹ Parlamento Europeo, Risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla "Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile" e sulla "Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva".

²² RUSCONI G., *Dai bilanci sociali alla dichiarazione non finanziaria: alcune riflessioni*, in "Impresa Progetto", n. 1, 2021, pp. 1-13.

²³ "Appare evidente che "financial" non è nel senso di strettamente finanziario, ma in quello, tipico della letteratura anglosassone, che deriva dal "financial statement", cioè dal bilancio

La Direttiva, che introduce l'obbligo di rendicontazione sociale e ambientale per specifiche categorie d'impresa, ha come obiettivi principali quelli di:

- a) sostenere e incoraggiare le imprese alla piena integrazione delle questioni ambientali e sociali nei processi di programmazione, gestione e controllo;
- b) migliorare la responsabilità sociale delle imprese;
- c) accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere "non-finanziario";
- d) fornire agli investitori un quadro generale più completo delle performance di una società;
- e) aumentare la trasparenza delle informazioni.

Entrata in vigore nel mese di dicembre 2014, la direttiva è stata oggetto in ambito nazionale di due consultazioni pubbliche da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), rispettivamente svoltesi nei mesi di maggio e settembre 2016. In esito a dette consultazioni, la normativa comunitaria è stata recepita con il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, applicabile a decorrere dall'esercizio sociale 2017.

Nel corso del 2017 e del 2019, così come disposto dall'art. 2 della direttiva, la Commissione Europea ha pubblicato due orientamenti non vincolanti in materia di comunicazione non finanziaria rivolti alle imprese: il primo, di carattere generale, relativo ai principi fondamentali, al contenuto, agli standard di comunicazione ed alla *board diversity disclosure*; il secondo, focalizzato invece sulle informazioni relative alla tematica ambientale (*climate-related information*)²⁴.

Nel 2021, infine, dando seguito all'impegno assunto nell'ambito del Green Deal europeo²⁵ di rivedere la normativa relativa alla comunicazione non finanziaria, la Commissione ha emanato una proposta di Direttiva volta ad introdurre, in ambito comunitario, una specifica disciplina per il *corporate sustainability*

d'esercizio, che, secondo la letteratura contabile comprende valori sia finanziari che economici. Ciò significa che la DNF riguarda tutti i dati e le informazioni utili che non vanno inseriti nel bilancio d'esercizio; quindi, e questo è molto meno esplicito nella Direttiva e nella DNF, anche aspetti economici indiretti che non si riflettono nello scambio di mercato (attuale o potenziale), ovvero le cosiddette esternalità economiche, positive e negative, sulla cui estensione e consistenza gli studiosi non concordano"; RUSCONI G., *Dai bilanci sociali alla dichiarazione non finanziaria*, cit., 2021, p. 2.

²⁴ Comunicazione Europea "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)", C(2017)4234 def., del 26 giugno 2017; Comunicazione Europea "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima", C(2019)4490 def., del 17 giugno 2019.

²⁵ Comunicazione Europea "Il Green Deal europeo", COM(2019)640 def., dell'11 dicembre 2019; Comunicazione Europea "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione", COM(2020)440 def., del 27 maggio 2020.

*reporting*²⁶. La proposta da ultimo indicata è volta a migliorare l'informativa sulla sostenibilità, al fine di contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, conformemente agli obiettivi individuati dal Green Deal europeo e dalle Nazioni Unite. In conclusione, la direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, applicabile a decorrere dall'esercizio sociale 2017, è oggi oggetto di un *iter* di rinnovamento e di revisione alla luce dei più recenti obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale (*ESG goals*).

10.4.2. *Ambito di applicazione*

Con riguardo all'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione non-finanziaria, il Legislatore Comunitario aveva fornito agli Stati membri alcune indicazioni da seguire in sede di recepimento. Più nello specifico, la Direttiva evidenziava l'opportunità di individuare i destinatari degli obblighi di comunicazione e di pubblicità facendo riferimento a parametri dimensionali rappresentati dal numero medio dei dipendenti, dal totale di bilancio, e dal fatturato netto, individuando comunque come destinatari "privilegiati" gli "Enti di Interesse Pubblico" (EIP) – con un numero medio di dipendenti superiore a 500 – nonché i gruppi di grandi dimensioni da essi controllati. La Direttiva, altresì, consentiva di estendere detti obblighi anche ad imprese e gruppi diversi da quelli di interesse pubblico, esonerando comunque le PMI, poiché per esse ritenuti troppo onerosi²⁷.

Per "enti di interesse pubblico", ai sensi dell'art. 2, n. 1, direttiva 2013/34/UE sono da intendersi:

- a) le società comunitarie emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- d) le ulteriori imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico in ragione della natura della loro attività, della dimensione o del numero di dipendenti.

A tal riguardo, nel corso delle consultazioni svoltesi nel 2016, da più parti era stata evidenziata la necessità di ampliare, in sede di recepimento, il perime-

²⁶ Comunicazione Europea "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità", COM(2021)189 final del 21 aprile 2021.

²⁷ Cfr. direttiva 2014/95/UE, Considerando (14).

tro delle imprese destinatarie degli obblighi in commento, adottando un approccio basato sul “forte impatto” potenziale dell’operato aziendale sulla società e sull’ambiente. Il riferimento era, a titolo esemplificativo, alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO), alle public utilities, e alle aziende pubbliche che si occupano di beni comuni o di servizi alla persona²⁸. Richiesta che, tenuto conto dell’interpretazione restrittiva di EIP adottata in sede di recepimento della direttiva 2013/34/UE, assumeva particolare rilievo²⁹.

Nonostante le molteplici istanze pervenute, il Legislatore Italiano non ha ritenuto di estendere l’obbligatorietà della normativa a categorie di imprese diverse dagli EIP né, tantomeno, di estendere lo *status* di EIP ad ulteriori categorie di enti, così come consentito dall’art. 2, n. 1, lett. d), della direttiva 2013/34/UE; ha invece previsto, seppure con un impatto operativo significativamente ridimensionato, la possibilità per le imprese che appartengono a categorie differenti e/o che non superano i parametri dimensionali previsti di applicare, su base volontaria, la normativa in esame, con l’opportunità di dichiarare i report predisposti alla stessa conformi³⁰.

Ciò premesso, in base al disposto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 254/2016, destinatari dei nuovi obblighi di rendicontazione non-finanziaria sono esclusivamente gli EIP – come appresso individuati – e i gruppi da essi controllati che, rispettivamente su base autonoma o consolidata, hanno impiegato nell’esercizio sociale un numero medio di dipendenti superiore a 500 e che hanno inoltre superato, nel medesimo esercizio sociale, almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale, Euro 20.000.000; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, Euro 40.000.000.

Ai sensi del combinato dell’art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 254/2016, e dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010³¹ e s.m.i., sono da considerarsi EIP nell’ordinamento italiano:

²⁸ Cfr. Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), “Position Paper del GBS sulla direttiva 2014/95/UE”, Milano, 13 aprile 2016, paragrafo 1. Sull’opportunità di estendere gli obblighi di rendicontazione ad altre categorie di imprese, si veda *Global Reporting Initiative (GRI)*, “GRI’s input to the public consultation on the transposition of the EU Non-Financial Reporting Directive in Italy”, Amsterdam, 3 giugno 2016, paragrafo 1.

²⁹ Sul punto si evidenzia che il Legislatore Italiano non ha ad oggi ritenuto di estendere lo *status* di EIP alle ulteriori imprese di cui all’art. 2, n. 1, lett. d), direttiva 2013/34/UE. Pertanto, come meglio specificato nel prosieguo del paragrafo, ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010, sono da considerarsi EIP esclusivamente le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione.

³⁰ Cfr. art. 7, D.Lgs. n. 254/2016.

³¹ Recante l’“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione;
- d) le imprese di riassicurazione.

Con riguardo al profilo dimensionale, in aggiunta al numero medio dei dipendenti espressamente previsto dalla Direttiva, il Legislatore Italiano ha, quindi, introdotto due ulteriori parametri alternativi rappresentati dal totale dello stato patrimoniale e dal totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. A ben vedere, detti parametri dimensionali, alternativamente combinati con quello rappresentato dal numero medio dei dipendenti (superiore a 500), non sembrano ridimensionare significativamente la platea delle imprese destinatarie della normativa. Difatti, non sembra sempre agevole riscontrare nella prassi EIP (o gruppi da essi controllati) con un numero medio di dipendenti superiore a 500 che, contestualmente, non superano almeno uno degli altri due parametri individuati. Verosimilmente, l'intento del Legislatore Italiano è stato quello di privilegiare il parametro dimensionale rappresentato dal numero medio dei dipendenti.

Se, in sede di recepimento della normativa comunitaria, il Legislatore italiano ha limitato l'ambito di applicazione esclusivamente agli EIP in precedenza indicati, sembra opportuno evidenziare che la proposta di direttiva del 2021 prevede l'introduzione dell'obbligo per le grandi imprese e, a decorrere dal 2026, per le PMI, di includere nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Pertanto, nel prossimo futuro, in coerenza con gli SDGs previsti dall'Agenda 2030, l'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario sarà verosimilmente esteso a tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione.

10.4.3. *Obiettivi e finalità della Dichiarazione non-finanziaria su base individuale o consolidata*

Gli obblighi informativi introdotti dalla nuova normativa sono disciplinati dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 254/2016, ove vengono definite le finalità, gli "ambiti" di rendicontazione e le informazioni minimali che la cosiddetta "Dichiarazione di carattere non-finanziario" deve contenere.

La Dichiarazione, predisposta su base individuale o consolidata, deve assicurare la comprensione dell'attività svolta e del suo andamento, dei risultati con-

seguiti e dell'impatto prodotto, con riguardo ai temi ambientali e sociali, nonché attinenti ai lavoratori dipendenti, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Più nello specifico, la Dichiarazione deve conformarsi al principio c.d. "della doppia rilevanza", fornendo allo stesso tempo informazioni relative al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui risultati, sullo stato e sull'andamento dell'impresa (prospettiva *outside-in*), nonché sull'impatto che questi ultimi hanno sulle persone e sull'ambiente (prospettiva *inside-out*).

Pertanto, gli obblighi di rendicontazione devono essere assolti, attraverso un confronto temporale con gli esercizi precedenti, utilizzando perlomeno informazioni riguardanti:

- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, ove possibile, sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio relativi all'attività dell'impresa, ai prodotti, ai servizi o ai rapporti commerciali intrattenuti, nonché ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti e azioni comunque discriminatori;
- f) la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Tematiche, queste, che devono necessariamente essere trattate tenendo conto dell'attività svolta e delle peculiarità dell'impresa considerata. Si pensi, per esempio, alle imprese che consumano significative quantità di risorse energetiche ed idriche nei propri processi produttivi, per cui rilevanti saranno le informazioni contenute nelle precedenti lett. a), b) e c); ovvero a quelle *labour intensive*, ove notevole importanza assumeranno le informazioni di cui alle lett. d) ed e); infine, a quelle che intrattengono relazioni commerciali continuative con le pubbliche amministrazioni, ove imprescindibili diventano le informazioni indicate nella lett. f).

Così come consentito dalla direttiva, in casi eccezionali e previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione e sentito l'organo di controllo, le

imprese possono omettere le informazioni concernenti sviluppi imminenti dell'attività aziendale e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Detta omissione deve essere precisata nella Dichiarazione, con un esplicito riferimento all'art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 254/2016. In ogni caso, non possono essere omesse quelle informazioni che pregiudicano una corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa, dei risultati raggiunti e degli impatti prodotti.

10.4.4. *La metodologia di rendicontazione*

In sede di predisposizione della Dichiarazione gli amministratori dovranno proporre il contenuto definito dalla normativa, descrivendo almeno³²:

- il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo, compreso l'eventuale modello ex Decreto n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Qualora l'azienda adotti un modello ex 231 e qualora questo contempli la gestione delle tematiche di cui al Decreto n. 254/2016, è inoltre opportuno che il contenuto della Dichiarazione venga declinato con riferimento a quanto già previsto nel modello.
- Le politiche e le strategie definite dall'azienda per il raggiungimento dei propri fini, le performance e i risultati raggiunti, nonché i principali indicatori non-finanziari.
- I principali rischi, anche potenziali, che l'azienda si trova a subire o a generare, in relazione alle tematiche rilevanti per la Dichiarazione e che abbiano origine dalle sue attività, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, comprese le catene di fornitura, vendita e distribuzione.

In un'ottica che potrebbe essere definita di "*comply or explain*", le società sottoposte all'obbligo di predisposizione della Dichiarazione non-finanziaria, possono decidere di non rendicontare circa uno o più dei temi sopra elencati, nel caso in cui non vi siano politiche attive in riferimento ad alcuni ambiti. Tale possibilità non rappresenta causa esimente dal fornire qualsiasi tipo di informazione; l'ente è infatti chiamato a indicare all'interno della Dichiarazione, in modo chiaro e dettagliato, le motivazioni che lo hanno condotto alla mancata presentazione di informazioni su tali aspetti³³.

³²D.Lgs. n. 254/2016 – art. 3, co. 1.

³³D.Lgs. n. 254/2016 – art. 3, co. 6: "Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non-finanziario che non praticano politiche in relazione a

Il Decreto consente poi l'omissione di ulteriori informazioni che possano pregiudicare la posizione commerciale della società. In particolare, precisa che l'ente può esimersi dalla descrizione di informazioni che riguardino sviluppi di prossima realizzazione e operazioni in fase di negoziazione qualora, appunto, la diffusione delle stesse pregiudichi la posizione della società nei confronti dei competitors e del mercato e solo nel caso in cui la stessa faccia esplicita menzione, nella Dichiarazione, di volersi avvale di tale facoltà. Come contrappeso, all'art. 3, co. 6 del Decreto il Legislatore precisa che tali informazioni non possono in alcun modo essere omesse qualora la loro mancanza comprometta la corretta comprensione dell'andamento aziendale e degli effetti che l'attività genera sulle tematiche oggetto di rendicontazione.

La transizione da un'informativa volontaria ad una rendicontazione obbligatoria (almeno per alcune particolari tipologie di società), passa necessariamente attraverso l'identificazione di linee guida comuni che consentano al lettore l'adeguata comprensione dei dati e la possibilità di operare una comparazione spazio-temporale. Il Legislatore infatti, definito il contenuto del documento, precisa anche le modalità di redazione e gli standard di riferimento per la sua predisposizione.

La Dichiarazione non-finanziaria deve essere redatta seguendo uno standard di rendicontazione nazionale o internazionale ufficialmente riconosciuto, il quale deve essere opportunamente menzionato nella Dichiarazione stessa. La normativa, in particolare, riferisce ad uno standard come il documento contenente *"le linee guida emanate da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non-finanziaria previsti dal presente Decreto e dalla Direttiva 2014/95/UE"*³⁴. Qualora la scelta aziendale verta su una metodologia di rendicontazione autonoma, così come definita dalla norma, sarà necessario includere nella Dichiarazione una chiara e articolata descrizione della metodologia, oltre che le motivazioni della scelta operata.

Al fine di favorire la comprensione da parte di ciascuno stakeholder, la normativa nazionale propone un ulteriore passo avanti rispetto alla Direttiva, richiedendo che le informazioni relative ai temi specifici precedentemente elencati, siano fornite in comparazione con quanto rendicontato negli esercizi precedenti.

La scelta dello standard seguito nella predisposizione del documento assume rilievo non solo ai fini della redazione, ma anche e soprattutto in termini di va-

uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata".

³⁴D.Lgs. n. 254/2016 – art. 1.

lutazione e monitoraggio, concomitante e successivo rispetto alle attività e alle politiche attuate. La definizione dello standard, determina di riflesso gli indicatori di performance utilizzati per il monitoraggio e la valutazione delle attività; gli stessi dovranno, infatti, essere quelli proposti dallo standard scelto a riferimento ed essere rappresentativi dei vari ambiti, oltre che coerenti con l'attività aziendale svolta e gli impatti da essa causati.

Indipendentemente dall'adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma o di uno standard, l'ente dovrà considerare l'adeguatezza e la rappresentatività della stessa, intervenendo con l'identificazione di una metodologia differente e maggiormente appropriata qualora l'attività aziendale e i suoi impatti non fossero adeguatamente rappresentati con l'applicazione della metodologia precedente, precisando le ragioni di tale scelta.

La normativa prevede, inoltre, che alla Dichiarazione venga data opportuna pubblicità, procedendo alla sua comunicazione in una delle tre differenti modalità:

- tramite inserimento in apposita sezione della Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori, quindi come parte integrante della stessa;
- proposta come relazione autonoma e distinta. In tal caso sarà necessario indicare nell'apposita sezione della Relazione sulla gestione che vi è una distinta Dichiarazione non-finanziaria;
- da ultimo, qualora fosse presentata in apposita sezione della Relazione sulla gestione, sono consentiti rimandi ad altre sezioni della stessa ovvero ad altre relazioni in cui fossero reperibili le informazioni di carattere non-finanziario.

È fatto obbligo in capo all'ente di indicare altresì la sezione del sito web in cui sono pubblicate la Relazione sulla gestione e la Dichiarazione non-finanziaria, a prescindere dalla modalità di comunicazione scelta.

Come già precisato, la Dichiarazione deve essere predisposta dall'organo amministrativo della società. La stessa, anche quando predisposta in forma di documento autonomo, è da considerarsi parte integrante del bilancio di esercizio o consolidato, con conseguenti obblighi relativi alla sua approvazione da parte del consiglio di amministrazione. È inoltre oggetto di pubblicazione sul Registro delle Imprese, a cura degli amministratori stessi.

La Dichiarazione dovrà inoltre essere messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto cui è stato assegnato l'incarico di verificarne l'avvenuta predisposizione, rispettando gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio. Quest'ultimo avrà inoltre l'incarico di attestare in apposita relazione, la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal Decreto.

10.4.5. *Soggetti incaricati e modalità operative di esecuzione dei controlli sulla Dichiarazione non-finanziaria*

I controlli che il Legislatore prevede vengano svolti sulla Dichiarazione possono essere distinti in tre tipologie:

- controlli relativi agli aspetti formali di redazione e di pubblicità del documento;
- controlli inerenti le modalità di redazione e i contenuti della Dichiarazione. È proprio al termine di tale processo di revisione che viene rilasciata un'attestazione di conformità del documento al Decreto;
- controlli circa l'obbligo di vigilanza sull'osservanza di quanto disposto nel Decreto.

Partendo quindi da tali presupposti normativi, si possono identificare alcuni potenziali soggetti deputati all'esercizio del controllo. Senza alcun vincolo o divieto, l'ente può decidere di assegnare il controllo ex D.Lgs. n. 254/2016 al medesimo soggetto incaricato di eseguire la revisione legale del bilancio; può altresì decidere di assegnare tale ruolo a colui che è stato incaricato di effettuare l'attestazione di conformità della Dichiarazione (soggetto comunque scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali); da ultimo, può essere incaricato l'organo di controllo aziendale deputato al controllo di legalità, il quale ha il compito di riferirne anche nella relazione annuale all'assemblea. Nonostante quindi l'attività del revisore e quella dell'attestatore siano chiaramente distinte, possono convogliare, a discrezione dell'ente, nella medesima figura.

Pare opportuno precisare che, titolari dell'incarico di controllo ex D.Lgs. n. 254/2016, possono essere i soggetti sopra citati anche negli enti che volontariamente decidessero di predisporre la Dichiarazione non-finanziaria con attestazione di conformità al Decreto. In tale specifica situazione, la norma precisa però l'obbligatorietà di attribuire il ruolo di attestatore a un soggetto differente rispetto a quello incaricato della revisione legale ex D.Lgs. n. 39/2010 (Decreto relativo alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) qualora la stessa fosse in capo al collegio sindacale.

Nonostante differenti soggetti possano assumere il ruolo di "controllori", la modalità operativa con cui l'attività deve essere svolta resta invariata, così come gli adempimenti da espletare.

Qualora l'ente avesse optato per assegnare l'incarico di attestatore al medesimo soggetto che svolge la revisione ex D.Lgs. n. 39/2010, questo dovrà principalmente verificare che gli amministratori abbiano predisposto la Dichiarazione. Inoltre, assumendo poi la veste di attestatore, dovrà certificare che le infor-

mazioni contenute nella Dichiarazione non-finanziaria siano conformi alle disposizioni del Decreto, nonché ai principi e alle metodologie definite dallo standard di rendicontazione scelto per la predisposizione dell'informativa. Al termine delle verifiche, il soggetto rilascerà l'attestazione di conformità, datandola e sottoscrivendola in qualità di professionista incaricato, che verrà conseguentemente pubblicata in allegato alla Dichiarazione cui si riferisce.

È opportuno precisare che, qualora la Dichiarazione venga pubblicata in una sezione della Relazione sulla gestione (per legge sottoposta al giudizio sulla coerenza rispetto al bilancio da parte del revisore³⁵), la stessa non è da considerarsi compresa nell'elaborazione di tale giudizio di coerenza.

Qualora, invece, l'ente avesse optato per assegnare l'incarico di attestatore a un soggetto diverso rispetto a quello incaricato di svolgere la revisione legale del bilancio, egli sarà chiamato a eseguire le medesime attività sopra descritte. Farà eccezione l'onere di verificare l'avvenuta predisposizione della Dichiarazione da parte degli amministratori, che rimarrà in capo al soggetto che esegue la revisione legale del bilancio.

Parzialmente diversa è la circostanza in cui l'incarico venga assegnato all'organo di controllo (collegio sindacale), il quale come previsto dall'art. 3, co. 7 del Decreto, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni ivi contenute e illustrare gli esiti dell'attività svolta all'assemblea dei soci nella relazione annuale. È chiaro, infatti, che il collegio sindacale, quale organo adibito alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ricopra un ruolo significativo nella fase di pianificazione svolta dall'ente circa le tematiche e le attività da rendicontare nella Dichiarazione non-finanziaria. Il collegio quindi sarà deputato alla verifica, sia in termini di legalità che di adeguatezza, dell'assetto organizzativo aziendale rispetto alla capacità di rispondere e sostenere le iniziative pianificate.

Ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività di controllo ex D.Lgs. n. 254/2016, può incorrere in sanzioni per l'inosservanza di quanto disposto nel Decreto. L'accertamento delle eventuali inadempienze, così come l'irrogazione delle sanzioni è attività di competenza della CONSOB.

Gli amministratori possono incorrere in una sanzione da 20.000 € fino a 100.000 € qualora omettessero il deposito, nei termini prescritti, della Dichiarazione presso il Registro delle Imprese, qualora depositassero una Dichiarazione

³⁵ D.Lgs. n. 254/2016 – art. 14, co. 2, lett. e).

non conforme oppure qualora omettessero la presentazione dell'attestazione di conformità relativa alla Dichiarazione stessa. La sanzione amministrativa pecuniaria aumenta qualora la Dichiarazione depositata contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure qualora dovesse omettere fatti materiali rilevanti (sanzione da 50.000 € a 150.000 €). Gli amministratori dell'ente soggetto alle disposizioni ex D.Lgs. n. 254/2016 possono inoltre essere soggetti a responsabilità penale.

Anche i membri dell'organo di controllo possono essere chiamati a rispondere penalmente della loro attività; sono inoltre anch'essi soggetti a sanzioni pecuniarie. Qualora omettano di riferire all'assemblea che la Dichiarazione non è stata redatta in conformità alle disposizioni del Decreto, la sanzione varierà dai 20.000 € ai 100.000 €; qualora invece la Dichiarazione depositata dovesse contenere fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o dovesse omettere fatti materiali rilevanti, si avrà una sanzione minima di 50.000 € fino ad un massimo di 150.000 €.

Il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale del bilancio sarà passibile di sanzione (da 20.000 € a 50.000 €) qualora ometta di verificare l'avvenuta predisposizione del documento da parte degli amministratori.

Da ultimo, l'attestatore può incorrere in sanzione qualora ometta di effettuare l'attestazione di conformità della Dichiarazione oppure attesti la conformità al Decreto di una Dichiarazione non redatta nel rispetto di tali disposizioni (sanzione da 20.000 € a 100.000 €).

A sostegno dell'importanza riconosciuta alla Dichiarazione non-finanziaria e a garanzia del beneficio reputazionale dalla stessa generato, la normativa stabilisce specifiche sanzioni anche in capo ad amministratori e componenti dell'organo di controllo di quegli enti che decidessero di predisporre il documento volontariamente. In particolare, qualora gli amministratori non alleghino la dichiarazione di conformità al documento depositato presso il Registro delle Imprese sono passibili di sanzioni da 10.000 € fino a 50.000 €. Inoltre, sia gli amministratori che i sindaci sono passibili di sanzioni da 10.000 € a 75.000 € qualora attestino la conformità di una Dichiarazione non redatta secondo i crismi del Decreto oppure qualora venga depositata presso il Registro Imprese una Dichiarazione definita conforme ma contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure in cui siano omessi fatti materiali rilevanti.

Volendo quindi concludere con alcune riflessioni generali, potremmo sostenere che la direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 254/2016, ha introdotto un fattore di ammodernamento significativo e rilevante nella comunicazione d'impresa, imponendo la diffusione delle informazioni di carattere non-finanziario da parte di alcune imprese e gruppi di grandi dimensioni. Come evidenziato dal documento CONSOB del luglio

2017, sembrano delinearci due scelte di fondo fatte dal Legislatore: la prima, funzionale alle esigenze di ciascuna impresa e soprattutto all'attività correlata alla natura dei temi trattati nella Dichiarazione non-finanziaria, evidenzia la volontà di garantire opportuni livelli di flessibilità nell'applicazione della disciplina. La seconda lascia trasparire la volontà di garantire un adeguato sistema di controllo sulla disciplina, teso ancora una volta a migliorare l'affidabilità dell'informativa non-finanziaria.

Il tempo potrà quindi dare utili informazioni circa i risultati conseguiti da tale normativa e dal documento da essa richiesto, aiutando professionisti, operatori e gli stessi regolatori ad individuare punti critici ed eventuali prospettive di miglioramento.

10.4.6. *Pratiche di redazione e prime evidenze*

Nel corso dell'anno 2018 sono state pubblicate le prime Dichiarazioni non-finanziarie relative al periodo amministrativo 2017. Al passo con le modifiche intervenute nel contesto normativo e al fine di poter raccogliere e divulgare dati e informazioni circa le modalità di redazione della Dichiarazione, l'Università di Siena e il CSR Manager Network hanno dato vita ad un Osservatorio delle Dichiarazioni non-finanziarie³⁶.

I dati proposti consentono di avere una visione complessiva circa lo stato dell'arte e le prassi che si sono evidenziate in questo primo anno di presentazione del documento. Essi evidenziano che nel corso del 2018, con riferimento al periodo amministrativo 2017, sono state predisposte e opportunamente pubblicate come richiesto dal Decreto, 213 Dichiarazioni (divenute 200, 212 e 206 con riferimento, rispettivamente, ai periodi amministrativi 2018, 2019 e 2020). È opportuno precisare che di queste 205 riguardano aziende interessate dal Decreto e pertanto obbligate dalla normativa alla redazione della Dichiarazione (194, 192 e 182 con riferimento, rispettivamente, ai periodi amministrativi 2018, 2019 e 2020), le restanti 8 invece sono aziende che hanno redatto volontariamente il documento (6, 20 e 24 con riferimento, rispettivamente, ai periodi amministrativi 2018, 2019 e 2020). La ridotta percentuale delle società che volontariamente hanno presentato la Dichiarazione, denota come la predisposizione di questo documento venga ancora vista come un'imposizione normativa calata dall'alto, causa spesso di un aumento nei costi aziendali, piuttosto che come un'opportunità da sfruttare a vantaggio del business e della reputazione aziendale.

³⁶ Per approfondimenti si veda: www.osservatorioidnf.it.

Basandosi sui report pubblicati e sui dati resi disponibili dall'Osservatorio, l'obiettivo del paragrafo è presentare le prime tendenze seguite nella redazione dei documenti, oltre che sottolineare le eventuali difficoltà riscontrate in fase di predisposizione della Dichiarazione. In particolare, sulla base delle Dichiarazioni 2018, è possibile analizzare le scelte compiute dalle società relativamente a:

- impostazione e struttura data al documento;
- inclusione o meno nel fascicolo di bilancio;
- denominazione assegnata al documento;
- nomina di un Comitato di sostenibilità e/o presenza di un Piano di sostenibilità;
- modalità di presentazione delle questioni rilevanti per il business aziendale;
- riferimenti specifici agli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* – SDGs);
- standard di riferimento adottato;
- ruolo di controllo assegnato a revisori esterni piuttosto che interni all'azienda.

Analizzando i documenti e in particolare il settore economico specifico di appartenenza dell'azienda, si viene immediatamente a delineare una "polarizzazione" in termini di redazione, da parte di quelle aziende operanti in settori maggiormente delicati. Delle 200 società per le quali è stato possibile reperire la Dichiarazione, ben 36 appartengono infatti al settore bancario, seguite da 19 entità rientranti nel settore manifatturiero e 18 in quello finanziario. I primi tre settori sembrano quindi farla da padroni, rappresentando circa il 37% delle Dichiarazioni dell'anno 2018³⁷.

Le banche, data la particolare attività svolta e quali soggetti *European Investment Practitioner* (EIP), risultano essere i soggetti maggiormente coinvolti dal D.Lgs. n. 254/2016 e dal relativo obbligo di redazione. L'EIP è una certificazione rilasciata, dietro il rispetto di specifici requisiti, a coloro che offrono servizi di consulenza di base. Gli standard sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione dello *Standard and Qualifications Committee* Europeo e sono continuamente monitorati e aggiornati al fine di mantenerne elevati livelli di qualità a garanzia del cliente.

Analizzando le 200 Dichiarazioni pubblicate nel 2018 e operando un confronto con l'anno precedente, emerge che la totalità delle aziende ha rinnovato il proprio impegno nella predisposizione del documento, avendolo infatti presen-

³⁷ Dati disponibili sul sito www.osservatoriodnf.it.

tato anche nell'anno 2017. Tra le società che in passato, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 254/2016, avevano già curato e rendicontato le proprie performance di sostenibilità, emergono prevalentemente quelle operanti nel settore dell'energia, probabilmente per la natura dell'attività svolta, con elevato impatto ambientale e sulla sostenibilità in generale.

Oltre all'analisi settoriale e temporale, i dati dell'Osservatorio hanno fatto emergere differenze anche nell'entità dei documenti, mostrando una lunghezza media delle Dichiarazioni di circa 99 pagine. La sezione cui le aziende sembrano aver dedicato maggiore attenzione è quella relativa agli aspetti sociali, seguita dalla sezione dedicata alle performance ambientali (rispettivamente 24 e 12 pagine in media). Minor rilievo sembrano aver assunto gli aspetti di governance e quelli economici.

Nell'ambito degli aspetti sociali, le aziende italiane tendono a focalizzare la propria attenzione su tematiche di inclusione sociale, genere, sostenibilità della catena del valore, con particolare attenzione al comportamento dei propri fornitori, formazione e valorizzazione del capitale umano (personale e collaboratori) e interazione con la comunità locale, nel tentativo di accrescerne il benessere.

La dimensione ambientale, viene curata in modo approfondito principalmente dalle società il cui business ne origina un impatto significativo; vengono dettagliati i risultati circa le emissioni di CO₂, il consumo di risorse, sia idriche che energetiche, i quantitativi di rifiuti riciclati o smaltiti in modo sostenibile e le strategie di tutela dell'ambiente perseguite.

Come delineato nei precedenti paragrafi, la normativa consente alle aziende di decidere autonomamente circa l'inclusione della Dichiarazione nella Relazione sulla gestione oppure come documento autonomo. La maggior parte delle società analizzate (150 su 200 ha optato per la predisposizione di un documento separato, quasi a voler sottolineare il ruolo della Dichiarazione come strumento di rendicontazione e valutazione delle performance di sostenibilità, svincolate da quelli che possono essere i risultati economico finanziari.

Sulla denominazione del documento paiono esserci ancora alcuni dubbi da parte dei *practitioners*. In alcuni casi infatti, la Dichiarazione viene denominata *Corporate Social Responsibility Report* oppure Report Integrato o, da ultimo, in alcuni casi, Report di Sostenibilità.

Strettamente correlata al tema precedentemente discusso, in cui si sottolineava l'atteggiamento aziendale volto a ottemperare a un obbligo normativo piuttosto che a cogliere un'opportunità, è la questione legata alla costituzione di un Comitato di sostenibilità e/o alla predisposizione di un Piano di sostenibilità aziendale. L'istituzione di un Comitato specifico che si occupi all'interno dell'azienda della gestione dei temi legati alla sostenibilità, nonché la stesura di un Piano di azione dedicato, rappresentano aspetti rilevanti. Entrambi sono infatti

segnali inequivocabili dell'impegno aziendale su tali questioni oltre che strumenti di guida, anche nel medio lungo termine, per il perseguimento degli obiettivi aziendale legati alla sostenibilità del business. A tal proposito solo il 36% delle aziende esaminate si affida ad un Comitato di sostenibilità e solo il 31% redige un Piano³⁸. Questi dati sembrano, quindi, segnalare ancora una certa distanza dalla completa integrazione tra organizzazione aziendale, analisi dei rischi e strumenti idonei alla gestione delle tematiche di sostenibilità.

Per ciò che concerne la presentazione dei temi considerati rilevanti, le società sembrano affidarsi alla matrice di materialità proposta dal *Global Reporting Iniziative* (GRI), probabilmente considerata lo strumento più efficace nella presentazione delle questioni di maggior rilievo sia per l'attività aziendale svolta sia per le attese degli stakeholder. Il 50% propone infatti la matrice come forma efficace per la rappresentazione delle questioni considerate significative per il proprio business.

L'apparente mancanza di una visione generale di medio lungo termine, orientata ad un più ampio progetto di sostenibilità anche a livello internazionale, traspare dai dati relativi al *link*, quasi inesistente, tra Dichiarazione e obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile. In fase di predisposizione della Dichiarazione non-finanziaria infatti, solamente poco più di 70 società fanno riferimento a tale Framework.

Osservando lo standard di redazione scelto emerge che tutte le società italiane ha fatto ricorso allo standard promosso dal GRI, mentre nessuna di esse ha utilizzato un approccio misto.

I dati, infine, mostrano che il controllo sulla Dichiarazione, come richiesto dalla normativa, è stato assegnato nella maggior parte dei casi a revisori sia interni che esterni. L'evoluzione sotto questo aspetto è in corso. Non esistono infatti, ad oggi, procedure di revisione *ad hoc* per la Dichiarazione non-finanziaria e pertanto, con ogni probabilità, i professionisti svolgeranno la propria attività mutuando le procedure di revisione utilizzate per i bilanci finanziari e si adopereranno nei prossimi anni per la definizione di appositi standard e il progressivo consolidamento di prassi operative professionali. L'ISAE 3000 infatti, pur rappresentando attualmente il principio di riferimento per i revisori, non è esclusivamente dedicato all'asseverazione delle informazioni non finanziarie.

³⁸ Per approfondimenti si rinvia al sito www.osservatoriodnf.it.